



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 275 / 2018

OGGETTO: DITTA ALBERIO S.P.A. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI CIRIMIDO, VIA STRADA DI MEZZO N. 69. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.23/A/ECO DEL 28/03/2012 E SMI RILASCIATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 e s.m.i.;
- la L.R. n. 24 dell'11 dicembre 2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010;
- la D.G.R. n. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. n. 2970 del 2 febbraio 2012;
- la Legge n. 127 del 15 maggio 1997;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004.

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale n. 23/A/ECO del 28/03/2012, e successive modifiche, di questa Provincia con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla ditta Alberio S.p.A. con sede legale e impianto in comune di Cirimido, via Strada di mezzo n. 69;

ATTESO che il SUAP di Lomazzo ha trasmesso, con nota prot. 2651 del 12/04/2018, comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale presentata da

parte del Sig. Alberio Vittorio, in qualità di Rappresentante Legale della società ALBERIO SPA, relativa all'impianto sito in Cirimido, via Strada di Mezzo, 69.

VISTA la documentazione integrativa trasmessa da ALBERIO SPA e pervenuta con note SUAP prot. 3639 del 23/05/2018 e prot. 3828 del 29/05/2018, in riscontro alle richieste formulate rispettivamente da questo Settore con nota prot.16794 del 07/05/2018 e dall'Ufficio d'Ambito di Como con nota prot.2375 del 10/05/2018;

TENUTO CONTO, altresì, dei pareri favorevoli con prescrizioni espressi dalla Società Antiga S.p.A. con nota prot.365/18/mm/ut del 12/06/2018 e dall'Ufficio d'Ambito di Como con nota prot.3031 del 13/06/2018;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- le modifiche richieste dal Gestore sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole dell'istanza, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la descrizione delle modifiche, le condizioni di esercizio dell'impianto e le relative prescrizioni sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce nelle parti modificate l'allegato tecnico al P.D. n. 23/A/ECO del 28/03/2012 e s.m.i.;
- le prescrizioni impartite da Antiga S.p.A. con nota prot.365/18/mm/ut del 12/06/2018 sono già contenute nell'AIA vigente al paragrafo E.2.4 dell'allegato tecnico;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un'installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito in comune di Cirimido, via Strada di Mezzo n. 69 gestito dalla Società Alberio S.p.A. e con medesima sede legale, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.5 dell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel PD n.23/A/ECO del 28/03/2012 e s.m.i., che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal

D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione e in ogni caso entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo rinnovo o riesame effettuato sull'intera installazione;

4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

5. Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto;
6. La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

DA' ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 14/06/2018

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)